

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
SESTA SEZIONE CIVILE**

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. xxxx/2021  
Il giudice Laura Massari,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/04/2021,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso ex art.700 c.p.c. **CLIENTE S.R.L.S.** unipersonale, già **(OMISSIS) S.R.L.S.** unipersonale, ha chiesto di "ordinare alla **BANCA S.P.A.** ... di concedere il finanziamento di euro 30.000= richiesto in data 2.12.2020 con intervento del Fondo di Garanzia" ai sensi dell'art.13 lett. m) D.L. n.23/2020 ("Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali"), respinto dall'istituto bancario (docc. 4 e 5) nonostante la delibera di concessione della garanzia da parte del fondo statale (Mediocredito Centrale -doc.2).

Quanto al *fumus boni iuris*, la ricorrente -che pure ha riconosciuto che nel nostro ordinamento non vige un "diritto al finanziamento"- ha affermato che nel caso di finanziamento richiesto ai sensi dell'art.13 lett. m) D.L. n.23/2020, una volta ottenuto il benestare del Fondo di garanzia delle piccole e medie imprese, la banca alla quale viene presentata la richiesta ha l'obbligo di agire in buona fede per la realizzazione dello scopo comune che nel caso di specie "deve essere l'aiuto ad un'impresa colpita da una crisi di liquidità dovuta a cause di forza maggiore e alla stessa non imputabili" (pag.5 ricorso).

Ha quindi proseguito che "in tale ottica il *periculum in mora* deve ritenersi in re ipsa afferendo ad un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere in giudizio."

Ha prospettato di voler agire nel merito per la conferma del provvedimento cautelare richiesto e per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali "subiti e subendi".

Respinta la richiesta di provvedimento con decreto inaudita altera parte, instaurato preventivamente il contraddittorio, si è costituita **BANCA S.P.A.**, cessionaria del ramo d'azienda di **BANCA 2**, e ha chiesto il rigetto della domanda cautelare carente in entrambi i suoi presupposti.

Ha riferito di aver motivatamente negato il finanziamento richiesto dopo una approfondita istruttoria che ha avuto esito negativo per la richiedente ed ha sostenuto che non esiste alcun obbligo dell'intermediario di erogare il credito, anche nell'ipotesi prevista dall'art.13 D.L. n. 23/2020 richiamato dalla ricorrente.

Ha dunque rivendicato la piena legittimità del proprio rifiuto.

Quanto al *periculum in mora*, ha contestato che esso possa ritenersi in re ipsa come sostenuto dalla ricorrente e ha eccepito la mancata dimostrazione che il diniego del finanziamento possa determinare un pericolo concreto, grave e irreparabile nel tempo necessario a far valer il diritto in via ordinaria.

Con il decreto di fissazione dell'udienza, questo giudice ha disposto anche il suo svolgimento in forma scritta con il deposito e lo scambio di note e, dopo il loro esame, si è riservato di decidere.

Con le note non sono stati apportati significativi chiarimenti o integrazioni a quanto già dedotto nel ricorso e nella memoria difensiva.

\*\*\*

La domanda cautelare non può trovare accoglimento, presentandosi carente sotto il profilo del *periculum in mora*.

Questo giudice non condivide la affermazione della società ricorrente secondo la quale, nella fattispecie, il *periculum in mora* sarebbe in re ipsa e ritiene al contrario necessaria una puntuale allegazione del pregiudizio grave e irreparabile e l'indicazione di elementi, anche a carattere presuntivo, che lo sostengano.

Si legge nel ricorso che "La ricorrente ritiene che il diniego della Banca possa determinare il concreto rischio di perdere definitivamente la possibilità di agganciare la ripresa economica e di essere svantaggiata rispetto agli altri competitor di mercato che hanno invece attinto ai finanziamenti agevolati" (pag.3).

Ritiene questo giudice che non sia configurabile una irreparabilità del pregiudizio nei termini prospettati di mero pregiudizio economico, per definizione suscettibile di trovare ristoro all'esito di un giudizio a cognizione ordinaria, mediante una condanna di natura risarcitoria.

Neppure è stato ipotizzato che una futura riparazione economica non potrebbe contenere né riparare un pregiudizio imminente e grave, quale potrebbe essere l'impossibilità di proseguire nella propria attività imprenditoriale mettendo così a rischio la stessa sopravvivenza dell'attività, eventualità neppure allegate.

Il rigetto della domanda cautelare per insussistenza del requisito del *periculum in mora* rende superfluo l'esame del profilo del *fumus boni iuris*.

Non si ravvisano ragioni per derogare al principio della soccombenza nella regolamentazione delle spese, da porre a carico della ricorrente e liquidate in dispositivo, esclusi compensi per la fase istruttoria e operata una riduzione entro i limiti di cui all'art.4 comma 1 D.M. n.55/2014 tenuto conto della complessiva attività prestata e delle ragioni della decisione.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso ex art.700 c.p.c. proposto da **CLIENTE S.R.L.S.**

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della resistente **BANCA S.P.A.** delle spese del procedimento che si liquidano in € 2.550,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed oneri accessori.

Si comunichi.

Milano, 3 maggio 2021

Il giudice

Laura Massari

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*